

Appalti pubblici, ANAC ripristina termini e condizioni pre-Covid

Anac torna alle tempistiche pre-Covid sugli obblighi di comunicazione necessari per gli appalti pubblici e i termini dei procedimenti di competenza

Martedì 21 giugno 2022

Anche l'Anac torna alle regole pre pandemia. Con il [Decreto Legge n. 24 del 24 marzo](#), il Consiglio dei Ministri ha disposto al 31 marzo 2022 la chiusura dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020 per contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid-19. Le misure contenute nel provvedimento scindono le principali tappe del graduale ritorno all'ordinario.

Terminato lo stato di emergenza Covid, Anac ha **ripristinato le scadenze** per gli obblighi di comunicazione dei dati sugli [appalti pubblici](#) e i termini dei procedimenti di competenza dell'Autorità. La delibera n. 271 del 7 giugno 2022, mette la parola fine all'efficacia di una serie di provvedimenti. **Tra questi, l'allungamento dei termini per il perfezionamento dei Cig (codice identificativo di gara), per la trasmissione dei dati all'osservatorio contratti pubblici e per l'emissione del Cel (Certificato esecuzione lavori) da parte della stazione appaltante.**

[Codice dei contratti pubblici e obbligo del CIG Organismi di valutazione: disponibili i modelli ANAC per le attestazioni di pubblicazione](#)

ANAC e vecchie scadenze

L'Autorità Nazionale Anticorruzione informa che torna a **90 giorni il termine entro cui la stazione appaltante ha l'obbligo di perfezionare il Cig**. Una tempistica che, durante lo stato di emergenza, arrivava a 150 giorni dall'acquisizione. Ecco perché i Cig non perfezionati entro tale termine sono automaticamente da considerare cancellati. Altro capitolo, **l'obbligo della trasmissione dei dati all'Osservatorio dei contratti pubblici. I termini durante l'emergenza pandemica avevano subito un incremento sino a 60 giorni**. Ora, tornano quelli pre-Covid. Le schede Dati Comuni e Aggiudicazione andranno comunicate entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva o dall'avvenuto affidamento. E non più dilatate a 90 giorni. Stessi termini per le schede adesione ad accordo quadro/convenzione: entro 30 giorni dall'avvenuta adesione. Così come la scheda modifiche contrattuali.

Emissione Cel e precontenzioso

Durante la pandemia il termine di trasmissione delle schede fase iniziale, Sal, conclusione, collaudo/regolare esecuzione, accordi bonari, sospensione, subappalto, istanza di recesso, era stato portato a 120 giorni dall'evento. Ora, torna a 60 giorni dall'evento. Novità anche per **l'emissione del Cel da parte della stazione appaltante**. Come da delibera n. 24 del 23 maggio del 2013, la stazione appaltante dovrà emetterlo entro 30 giorni dalla richiesta dell'operatore economico. Salta, quindi, la proroga a 90 giorni. **L'Anac ripristina anche i tempi relativi alle procedure di precontenzioso**: l'Autorità è tenuta a chiudere entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza. Un termine che, durante lo stato d'emergenza, è stato possibile sospendere per un massimo di 30 giorni. Ora lo stop per acquisire documentazione integrativa o per effettuare un supplemento di istruttoria non può andare oltre i 10 giorni dalla richiesta.